

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DI ARPAL UMBRIA

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO ARPAL UMBRIA

Art.1 **Oggetto e principi generali**

1. L'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro ARPAL Umbria, di seguito denominata ARPAL, istituita dalla legge regionale n. 1 del 14 febbraio 2018, modificata e integrata dalla legge regionale n. 11 del 7 luglio 2021, di seguito denominata legge istitutiva, è un ente pubblico strumentale della Regione Umbria, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico avente autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, contabile e di bilancio.
2. L'ARPAL è sottoposta alla vigilanza e controllo della Giunta regionale dell'Umbria.
3. L'ARPAL ha sede legale in Perugia.
4. Le funzioni dell'ARPAL sono disciplinate dagli articoli 14 e 16 della legge istitutiva.
5. L'Agenzia, nell'autonomo espletamento delle proprie funzioni, è orientata alla creazione di un modello a rete al fine di sviluppare sinergie con tutti i soggetti istituzionali del territorio in applicazione della legge istitutiva.
6. La disciplina dell'organizzazione, come definita dal presente regolamento, persegue, in particolare, le seguenti finalità:
 - a) realizzare un assetto organizzativo rispondente all'esercizio delle funzioni dell'Agenzia e all'attuazione degli obiettivi definiti dalla Giunta regionale e dal Consiglio di amministrazione;
 - b) accrescere la capacità di innovazione e la competitività del sistema organizzativo, anche al fine di favorire l'integrazione con le altre pubbliche istituzioni;
 - c) realizzare prestazioni e servizi nell'interesse degli utenti;
 - d) assicurare la economicità, la tempestività e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa;
 - e) realizzare un ottimale impiego e valorizzazione delle risorse umane nel rispetto delle pari opportunità.

Art. 2

Attività di ARPAL

1. L'ARPAL svolge le funzioni e i compiti ad essa attribuiti dalla legge istitutiva, in coerenza con le disposizioni nazionali e regionali che fissano i livelli essenziali delle prestazioni e gli standard di servizio e nel rispetto degli indirizzi espressi dalla Giunta Regionale.
2. ARPAL coordina la rete regionale dei servizi e delle politiche per il lavoro di cui all'articolo 5 della legge istitutiva, al fine di garantire l'effettività del diritto al lavoro e alla formazione attraverso interventi destinati a migliorare l'efficienza del mercato del lavoro e ad assicurare, attraverso l'attività posta in essere dai servizi competenti, ai datori di lavoro, il soddisfacimento dei fabbisogni di competenze e ai lavoratori il sostegno all'inserimento e al reinserimento lavorativo.
3. L'ARPAL, nello svolgimento delle proprie attività, si conforma e persegue i seguenti principi:
 - a) rendere trasparente ed efficiente il mercato del lavoro;
 - b) promuovere la rete dei soggetti che intervengono sul mercato del lavoro;
 - c) sostenere le iniziative volte a incrementare l'occupazione;
 - d) garantire la presenza di un sistema integrato di servizi per il lavoro;
 - e) favorire l'accesso alle misure di attivazione al lavoro;
 - f) favorire i processi di crescita della professionalità dei cittadini, la qualità del lavoro, nonché lo sviluppo del sistema imprenditoriale;
 - g) rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, limitativi dell'uguaglianza dei cittadini, anche favorendo le pari opportunità tra uomini e donne, nell'inserimento nel mondo del lavoro;
 - h) garantire i livelli essenziali delle prestazioni di cui al d.lgs. 150/2015 nel rispetto degli standard di servizi previsti a livello statale e regionale.

Art. 3

Funzioni di vigilanza e controllo

1. La Giunta regionale esercita le funzioni di vigilanza e controllo sull'attività dell'Agenzia, anche avvalendosi delle relazioni del Collegio dei revisori.

2. Sono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale:

- a) il regolamento di organizzazione;
- b) il piano annuale di attività;
- c) l'articolazione organizzativa delle strutture dirigenziali;
- d) la dotazione organica e il piano triennale dei fabbisogni del personale;
- e) il bilancio di previsione e il conto consuntivo.

Art.4 **Organi**

1. Ai sensi dell'articolo 17 della legge istitutiva, sono organi dell'ARPAL:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Direttore;
- d) il Collegio dei revisori.

2. Il Presidente è nominato con le modalità di cui all'articolo 18 della legge istitutiva; la durata dell'incarico, rinnovabile una sola volta, è fissata in tre anni; in ogni caso, la durata dell'incarico del Presidente non può eccedere quella della legislatura regionale.

3. Il Consiglio di amministrazione è nominato con le modalità di cui all'articolo 18 bis della legge istitutiva; è composto, oltre che dal Presidente, da due membri. La durata dell'incarico è fissata in tre anni ed è rinnovabile una sola volta; in ogni caso, non può eccedere la durata della legislatura regionale. I membri del Consiglio cessano dalle funzioni allo scadere del triennio, anche se nominati nel corso dello stesso in sostituzione di altri decaduti o dimissionari.

4. Al termine di ciascuna legislatura, il Presidente e i membri del Consiglio di amministrazione restano in carica fino a nuova nomina e comunque non oltre novanta giorni dall'insediamento della nuova Giunta regionale.

5. Il Collegio dei revisori, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 20 della legge istitutiva, coincide con il Collegio dei revisori dei conti della Giunta regionale.

Art.5 **Attribuzioni del Presidente**

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'ARPAL e, ai sensi dell'articolo 18 della legge istitutiva, svolge le seguenti funzioni:

- a) presiede il Consiglio di amministrazione, di cui convoca e presiede le riunioni e definisce l'ordine del giorno;
 - b) trasmette alla Giunta regionale, per l'approvazione, gli atti di cui all'articolo 23, comma 2, della legge istitutiva, richiamati nel precedente articolo 3;
 - c) in caso di necessità e urgenza, sotto la sua responsabilità, può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione da sottoporre a ratifica dello stesso nella prima seduta utile. Detti provvedimenti sono immediatamente esecutivi.
2. In caso di vacanza, assenza o impedimento del presidente, le relative funzioni sono svolte dal componente del Consiglio di amministrazione con maggiore anzianità complessiva nella funzione o, in caso di pari anzianità, dal più anziano di età.

Art.6 **Attribuzioni del Consiglio di amministrazione**

1. Il Consiglio di amministrazione, nell'ambito degli obiettivi e indirizzi fissati dalla Giunta regionale, definisce gli obiettivi di ARPAL e delibera, su proposta del Direttore, i seguenti atti:
- a) il regolamento di organizzazione;
 - b) il piano annuale di attività, in coerenza con la programmazione regionale;
 - c) la dotazione organica e il piano triennale dei fabbisogni del personale;
 - d) l'articolazione organizzativa;
 - e) il regolamento di contabilità;
 - f) il bilancio preventivo e il relativo assestamento;
 - g) il conto consuntivo;
 - h) la relazione annuale sulle attività svolte.
2. Il Consiglio di amministrazione si riunisce, su convocazione del suo Presidente, almeno quattro volte all'anno e si intende regolarmente costituito quando alla seduta sono presenti almeno due suoi componenti.
3. Le deliberazioni di competenza del Consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza dei membri presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
4. Le modalità di convocazione e l'organizzazione delle riunioni del consiglio sono disciplinate da apposito Regolamento deliberato dal Consiglio di amministrazione.
5. Delle sedute del Consiglio di amministrazione è redatto apposito verbale a cura del Segretario.

Art.7

Attribuzioni del Direttore

1. Il Direttore, scelto secondo le modalità previste all'articolo 19, comma 1, della legge istitutiva, è responsabile della realizzazione degli obiettivi dell'ARPAL in coerenza con gli indirizzi fissati dalla Giunta regionale e nel rispetto delle direttive impartite dal Consiglio di amministrazione. A tal fine, predispone annualmente apposita relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti.

2. Il Direttore esercita i poteri di direzione e controllo interno dell'ARPAL, organizza le risorse umane, finanziarie e materiali in dotazione all'Agenzia in correlazione agli obiettivi fissati e verifica e svolge tutti i compiti connessi alla scelta ed all'impiego dei mezzi più idonei ad assicurare la legalità, l'imparzialità, l'economicità, l'efficacia e l'efficienza delle attività.

3. Il Direttore, ai sensi della legge istitutiva:

- a) ha la responsabilità dell'organizzazione e della gestione dell'ARPAL, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge istitutiva;
- b) dispone l'utilizzo del personale, emana le direttive e verifica il conseguimento dei risultati, l'efficienza e l'efficacia dei servizi nonché la funzionalità delle strutture organizzative;
- c) cura le relazioni sindacali;
- d) coordina l'attività dei dirigenti ed esercita poteri sostitutivi in caso di ritardo o inerzia degli stessi, qualora risulti necessario per evitare un grave pregiudizio all'ARPAL;
- e) propone al Consiglio di amministrazione gli atti di cui all'articolo 18 bis, comma 3, della legge istitutiva, come richiamati dal precedente articolo 6, comma 1;
- f) esercita ogni altra funzione che non sia compresa nella sfera di competenza degli altri organi dell'ARPAL.

4. Il Direttore assicura il coordinamento generale tra le diverse strutture dell'Agenzia ed in tale ambito:

- a) definisce e assegna gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuisce le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;
- c) attribuisce incarichi di responsabilità dirigenziali e non dirigenziali e determina la loro competenza;
- d) adotta gli atti generali di organizzazione e di gestione del personale;
- e) dirige, coordina e promuove la collaborazione tra i dirigenti e ne controlla l'attività, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia;
- f) determina la programmazione dell'orario di lavoro nell'ambito degli indirizzi generali definiti dalla contrattazione collettiva integrativa;
- g) assume il ruolo di Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e adotta il relativo programma triennale;
- h) assume il ruolo di datore di lavoro nello svolgimento degli adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008;

i) partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di amministrazione, secondo la disciplina di cui al Regolamento da questo adottato.

5. Il Direttore stipula convenzioni, accordi quadro e contratti necessari al funzionamento dell'Agazia ed al perseguimento degli obiettivi, dei programmi, delle attività e dei progetti da realizzare, ivi compresa l'attuazione dei programmi finanziati con risorse europee affidati alla gestione dell'ARPAL.

6. Il Direttore può individuare e autorizzare i dirigenti dell'Agazia alla conclusione di specifici contratti o di categorie di contratti, e stabilisce con disposizioni interne le modalità per l'acquisizione di beni e servizi in economia.

7. Il Direttore adotta, in qualità di vertice amministrativo, tutti gli atti di rilevanza esterna e quelli che impegnano l'amministrazione verso terzi. Di tali atti il Direttore può delegare l'adozione ai dirigenti.

8. Gli atti di cui sopra sono adottati dal Direttore direttamente o su proposta del dirigente del Servizio competente. In caso di assenza o impedimento, il Direttore, con proprio atto, individua un sostituto scelto tra i dirigenti dell'ARPAL che assume funzioni vicarie.

Art.8

Attribuzioni del Collegio dei revisori

1. Il Collegio dei Revisori esercita le funzioni di revisione e controllo sulla gestione economica e finanziaria dell'ARPAL in osservanza delle disposizioni normative vigenti ed in particolare dell'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.

2. Il Collegio dei revisori redige una relazione trimestrale sull'attività di ARPAL, fornisce un parere obbligatorio sul bilancio preventivo e redige una relazione sul rendiconto, fermo quanto previsto dal richiamato articolo 20, comma 3, del decreto legislativo n. 123/2011.

3. Il Collegio dei revisori, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione ARPAL Umbria, ne riferisce immediatamente al Presidente della Giunta regionale e all'Assemblea legislativa, fatto salvo ogni altro obbligo di legge.

4. I membri del Collegio sono invitati alle sedute del Consiglio di amministrazione. Sono considerati presenti anche i componenti che assistono a distanza alla riunione collegati con le modalità previste per le riunioni del Consiglio di amministrazione.

5. Le sedute del Collegio debbono risultare da apposito verbale custodito agli atti dell'ARPAL.

Art.10

Organismo indipendente di valutazione

Le funzioni di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e i compiti in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza previsti dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, e dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono esercitate, nei confronti dell'Agazia, dall'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) di diretta collaborazione della Giunta regionale.

Art.11

Articolazione territoriale

1. L'ARPAL è articolata in una struttura centrale, sita in Perugia, e in dipartimenti e uffici territoriali denominati Centri per l'impiego e Sportelli del lavoro, secondo un piano di decentramento approvato dalla Giunta regionale tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge n. 56/1987 e della necessità di integrazione degli stessi con le zone sociali di cui all' articolo 268-bis della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11.

2. I Centri per l'impiego operano in una logica di decentramento e di integrazione fra di loro, tale da garantire un servizio di prossimità ai lavoratori e alle imprese assicurando la continuità e l'uniformità del servizio.

3. I Centri per l'impiego svolgono le funzioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 150/2015 e all'articolo 16 della legge regionale n. 1/2018.

4. Le funzioni amministrative necessarie al funzionamento dell'Agazia sono svolte a livello centrale per tutto il territorio regionale.

Art.12

Articolazione organizzativa

1. Il sistema organizzativo è articolato in strutture, servizi e posizioni, di diversa entità e complessità, ordinate, di norma, per funzioni omogenee e preposte allo svolgimento di funzioni e attività finali, strumentali e di supporto, ovvero al conseguimento di obiettivi determinati o alla realizzazione di programmi e progetti specifici, in conformità al principio della distinzione tra attività di indirizzo politico-amministrativo e attività di attuazione e gestione.

In particolare, tale sistema è articolato in:

a) servizi, definiti come strutture e posizioni di livello dirigenziale;

b) posizioni di staff alla direzione, di livello dirigenziale, per lo svolgimento di attività di studio, ricerca, consulenza, elaborazione, controllo, ispettive e di vigilanza, nonché di supporto in genere. Ai responsabili delle posizioni di staff di livello dirigenziale spettano le competenze, i poteri e le responsabilità di cui all'articolo 13 del presente Regolamento, in relazione all'incarico;

c) strutture e posizioni di livello non dirigenziale: posizioni organizzative di direzione denominate Sezioni, posizioni organizzative di alta professionalità denominate posizioni organizzative professionali (POP).

2. Il Consiglio di amministrazione, ai sensi della legge istitutiva, delibera su proposta del Direttore l'articolazione organizzativa delle strutture dirigenziali.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, approva l'articolazione organizzativa delle strutture dirigenziali di ARPAL e disciplina, per l'espletamento delle sue funzioni, le modalità di coordinamento e cooperazione tra la stessa ARPAL e le strutture della Giunta regionale.

Art. 13 Dirigenti

1. I dirigenti svolgono le funzioni e i compiti loro attribuiti dal Direttore, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 165/2001, con autonomia tecnica, professionale, gestionale ed organizzativa, entro i limiti e le modalità previste dal presente Regolamento e dalla normativa vigente.

2. I dirigenti sono tenuti a garantire l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa con tempestività ed economicità di gestione, ed in particolare:

- a) coordinano e controllano l'attività delle strutture organizzative assegnate alla loro responsabilità, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;
- b) gestiscono il personale e le risorse finanziarie e strumentali loro assegnate nell'ambito delle rispettive competenze;
- c) sono responsabili della corretta gestione e valorizzazione delle risorse umane loro assegnate nel rispetto del principio di pari opportunità;
- d) valutano i titolari delle posizioni organizzative della struttura di competenza e, con il supporto degli stessi, i dipendenti assegnati;
- e) realizzano i progetti e i compiti loro assegnati dal Direttore anche tramite gli atti di gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate;
- f) formulano al Direttore la proposta di adozione degli atti di cui all'articolo 7, comma 8;
- g) formulano proposte e pareri al Direttore dell'Agenzia nell'ambito delle materie di competenza;
- g) svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dal Direttore dell'Agenzia.

Art. 14 Posizioni organizzative

1. Nell'ambito dei servizi e della direzione possono essere istituite unità organizzative di base, corrispondenti a posizioni di lavoro di livello non dirigenziale che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato:

- a) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa anche rispetto alle risorse umane assegnata (Sezioni);
- b) lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità comprese quelle comportanti l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica (posizioni organizzative professionali).

2. Gli incarichi di posizione organizzativa sono conferiti con atto del Direttore in relazione alla natura e alle caratteristiche dei programmi da realizzare, oltre che della posizione da ricoprire e degli obiettivi ad essa correlati.

3. Per il conferimento degli incarichi si tiene conto:

- a) dei requisiti culturali posseduti e dell'attinenza alla posizione da ricoprire;
- b) delle attitudini e capacità in ambito gestionale ed organizzativo;
- c) della capacità professionale, dell'esperienza maturata e dei risultati conseguiti nello svolgimento di attività rilevanti ai fini degli incarichi da conferire.

Art.15

Conferimento di incarichi dirigenziali e direttivi

1. Il Direttore attribuisce gli incarichi dirigenziali e non dirigenziali di responsabilità di sezioni e posizioni organizzative mediante appositi atti di conferimento, in base alla normativa nazionale e regionale vigente in materia e nel rispetto del principio di rotazione degli incarichi di cui alla legge n. 190/2012.

2. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche della posizione da ricoprire, dei requisiti culturali e professionali, delle attitudini e delle capacità professionali possedute dai dirigenti.

2. Gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti, entro il limite del dieci per cento della dotazione organica della dirigenza, anche a dirigenti esterni all'amministrazione dell'ARPAL. Tali incarichi sono conferiti a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, in possesso del diploma di laurea specialistica o magistrale, o equiparato, che abbiano svolto attività nel settore pubblico o privato per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali.

3. Gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti, nel limite del dieci per cento di cui al precedente comma, anche a dipendenti dell'amministrazione dell'ARPAL appartenenti alla categoria immediatamente inferiore a quella dirigenziale in possesso di almeno il diploma di laurea specialistica o magistrale, o equiparato, e cinque anni di servizio svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea e che abbiano i requisiti previsti al comma 2. In tal caso, i dipendenti incaricati sono collocati in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico, con diritto al mantenimento del posto e con riconoscimento dell'anzianità di servizio.

Art.16

Conferimento di incarichi professionali

1. Per la soluzione di problematiche di particolare complessità o per esigenze speciali e casi eccezionali, al fine di integrare le professionalità esistenti nell'ambito del personale dipendente dell'Agenzia, previa verifica delle competenze e professionalità già presenti attraverso apposito avviso interno, il Direttore può affidare incarichi a professionisti esterni, scelti sulla base della loro specifica, comprovata ed elevata competenza tecnico-scientifica.
2. Il conferimento degli incarichi di cui al comma 1 deve essere sempre conforme ai principi di trasparenza e di economicità nella gestione dell'Agenzia.

Art. 17

Ufficio per i procedimenti disciplinari

Il Direttore, mediante proprio provvedimento, individua l'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari ai sensi dell'articolo 55, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001 e ne stabilisce la composizione per lo svolgimento dei compiti in attuazione alla normativa di riferimento.

Art. 18

Dotazione organica dell'agenzia

1. Il Direttore propone al Consiglio di amministrazione, nel rispetto della legislazione regionale vigente e dei vincoli di bilancio dell'Agenzia, le eventuali modifiche della dotazione organica, qualora esigenze organizzative per l'esercizio delle funzioni e compiti assegnati ad ARPAL lo rendano necessario.
2. Il Consiglio di amministrazione delibera sulla proposta di rimodulazione della dotazione organica e il Presidente trasmette la delibera alla Giunta regionale per l'approvazione.

Art. 19

Risorse finanziarie dell'ARPAL

1. La gestione economica e finanziaria dell'ARPAL è disciplinata dalle norme statali e regionali vigenti in materia.
2. L'ARPAL, per lo svolgimento delle proprie attività e per gli oneri derivanti dal proprio personale, utilizza le risorse finanziarie derivanti da:
 - a) trasferimenti ordinari della Regione relativi alle spese del personale regionale di cui agli articoli 22, comma 3, e 49, comma 3, della legge istitutiva e i relativi oneri di funzionamento;
 - b) trasferimenti dello Stato;
 - c) entrate derivanti da trasferimenti europei e statali a destinazione vincolata;

d) altre eventuali entrate che pervengano all'ARPAL, espressamente assegnate dalla legge o derivanti da altri proventi patrimoniali o di gestione.

Art. 20
Norme finali e transitorie

1. Per l'attuazione delle disposizioni del presente Regolamento il Direttore dell'Agenzia emana apposite disposizioni interne.
2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento, e fino all'emanazione delle disposizioni interne di attuazione di cui al precedente comma, si fa esplicito riferimento alla legge istitutiva dell'ARPAL e alle disposizioni normative e regolamentari vigenti.
3. Le modifiche al presente Regolamento sono deliberate dal Consiglio di amministrazione di ARPAL, su proposta del Direttore, e inviate dal Presidente alla Giunta regionale per l'approvazione.
4. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di adozione della delibera di approvazione della Giunta regionale.